



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2943 di data 26 aprile 2021

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di tracciati *bike park* nell'area sciistica di S. Martino di Castrozza –zona Ces- in loc. Valcigolera in Comune di Primiero S. Martino di Castrozza.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 24 luglio 2020, con la quale la società San Martino Rolle S.p.A., con sede in Primiero San Martino di Castrozza, Via Laghetto, 52, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 l'autorizzazione all'apprestamento di nuovi tracciati bike park, nella skiarea di S. Martino di Castrozza -zona Ces- in loc. Valcigolera in Comune di Primiero S. Martino di Castrozza.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Hermann Cepaz datati luglio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di quattro tracciati distinti ma connessi tra loro denominati come segue:

- **Percorso 1** "Stazione Valbonetta-Stazione San Martino" suddiviso in Trattati A e B;
- **Percorso 2** "Collegamento Tognola";
- **Percorso 3** "Variante Collegamento Tognola";

I tracciati si sviluppano sulla destra orografica delle piste da sci "Colbricon" e "Bellaria" in parte come nuovi tracciati ed in parte come recupero di vecchi sentieri o tracce di sentiero esistenti ma ormai dismessi. Sono percorsi del tipo "Flow Line" o "Flow Trail" adatti agli utenti meno esperti, ai bikers più giovani nonché alle famiglie. Trattasi di percorsi aventi pendenza limitata e fondo moderatamente levigato, tale da poter essere percorso dalla totalità dei biker. Lungo alcune porzioni di tracciato individuate in area boscata è sufficiente liberare il sentiero esistente mediante pulizia del sottobosco.

Considerato che i tracciati proposti posseggono i requisiti indicati nell'art. 52 ter della l.p. 7/87.

Considerato che l'intervento in oggetto interessa aree con altri tipi di penalità -APP- aree da approfondire per pericolo legato a fenomeni torrentizi della Carta di Sintesi delle Pericolosità, vista la relazione di compatibilità trasmessa alla Commissione, su specifica richiesta, in data 18 marzo 2021, e acquisito il parere favorevole del Servizio bacini montani, il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Valutato che per motivazioni di preminente ordine idrogeologico-forestale non viene accolta la proposta di realizzare il tratto individuato dal n. 3 sugli elaborati progettuali e denominato "Variante collegamento Tognola" tenuto conto che tale scelta non preclude l'utilizzo ed il ricircolo sull'impianto funiviario del percorso tra la loc. Valbonetta e S. Martino di Castrozza.

Preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, dell'Ente Parco naturale Paneveggio Pale di S. Martino e dell'esito positivo condizionato della procedura di valutazione d'incidenza, prevista dall'art. 17 del DPP n. 50-157/Leg per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) "Lagorai orientale - Cima Bocche"-cod. IT3120168-, comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota prot. n. 158888 di data 5 marzo 2021.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
- visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti;

d e l i b e r a

1. di dare atto che, sulla base della relazione di compatibilità allegata alla domanda e del parere positivo del Servizio bacini montani, riguardo ai lavori indicati in premessa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
2. di autorizzare, **ad esclusione del percorso individuato dal n. 3 sugli elaborati progettuali**, la società San Martino Rolle S.p.A., con sede in Primiero San Martino di Castrozza, Via Laghetto, 52, all'apprestamento di nuovi tracciati bike park, nella skiarea di S. Martino di Castrozza –zona Ces- in loc. Valcigolera in Comune di Primiero S. Martino di Castrozza, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
3. di subordinare l'inizio dei lavori all'avvenuto versamento su apposito capitolo provinciale per migliorie boschive di una somma di **€ 1.900,00 (euro millenovecento/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
4. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative.
 - in considerazione della distribuzione delle specie e della tipologia delle aree interessate gli interventi nei percorsi 1, 2 potranno essere eseguiti nel mese di luglio, dall'area di Bellaria fino a Malga Ces, mentre nella parte alta, sopra la malga, caratterizzata dalla presenza di fagiano di monte, i lavori potranno essere eseguiti dal mese di agosto;
 - nelle zone con tornanti predisporre una cunetta a monte del tracciato in modo da non scaricare le acque direttamente nel tratto sottostante;
 - evitare radure di particolare rilevanza naturalistica, specialmente nella parte bassa del percorso 1;
 - nel caso di presenza di serbatoi per i carburanti, fare in modo che abbiano il doppio fondo;
 - porre particolare attenzione alla qualità dei mezzi utilizzati, in modo da ridurre l'inquinamento acustico;
 - i rinverdimenti delle aree interessate dai lavori dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente materiale vegetale autoctono, sulla scorta di quanto previsto dal Manuale di rivegetazione edito dal Parco;
 - dovrà essere adottato un piano di gestione dell'emergenza per la chiusura fisica degli accessi da parte del gestore durante le precipitazioni intense, oppure dovrà essere predisposta apposita segnaletica finalizzata ad avvisare i fruitori che in caso di precipitazioni intense è vietato il transito lungo i tracciati bike park;

5. di far obbligo al gestore del bike park di predisporre, per la gestione del rischio idrogeologico, un piano includente una serie di misure e/o interventi programmati (ad esempio ispezioni periodiche, monitoraggi, disaggi, chiusure in concomitanza, prima e/o dopo eventi meteorici intensi, valutazioni in itinere, pulizia periodica, ed altro). Tale piano dovrà essere idoneo a tutelare l'incolumità delle persone e a garantire la fruizione dei percorsi da parte degli utenti. Di tale piano dovrà integralmente farsi carico il gestore;
6. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
7. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
8. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
9. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio foreste per il controllo di competenza mentre al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ed al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia della presente deliberazione;
10. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
11. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr